



SENTENZA - 218/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

MAIO Giuseppina Presidente

MIGNEMI Giuseppina Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere - relatore

PALAZZO Antonio Consigliere

FRATINI Marco Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59114 del Registro di Segreteria,

proposta da:

1) **BLUPASSION s.r.l.** (c.f. e p. IVA 02449080304), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* sig. Giuseppe Tissino, con sede in viale Dei Platani n. 11 in Località Crosada a Santa Maria La Longa, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrica Lucchin e Valentino Tornaboni, del Foro di Udine, con domicilio eletto presso il loro studio in Contrada Villachiarà n. 30 a Palmanova, con indicazione del numero di FAX 0432/9238829.

2) **GIUSEPPE TISSINO** nato ad Udine il 21 gennaio 1972 (cod. fisc. TSSGPP72A21L483V), rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Lucchin e Valentino Tornaboni, del Foro di Udine, con domicilio

eletto presso il loro studio in Contrada Villachiara n. 30 a Palmanova,
con indicazione del numero di FAX 0432/9238829.

avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per
la regione Friuli-Venezia Giulia n. 113/2021 depositata il 31 marzo
2021 e notificata il 1° giugno 2021.

- APPELLANTI -

CONTRO:

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL
FRIULI-VENEZIA GIULIA

- APPELLATA -

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti di causa.

Uditi, all'udienza del 5 giugno 2024, il cons. Maria Rita Micci, l'avv.
Enrica Lucchin, ed il rappresentante della Procura generale nella
persona del V.P.G., dott.ssa Giulia De Franciscis, con l'assistenza del
segretario di udienza dott.ssa Giuseppina Di Maro.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la competente Sezione
giurisdizionale, la Procura contabile ha chiamato in giudizio la
Blupassion s.r.l. ed il Tissino Giuseppe, quest'ultimo in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della menzionata società, al fine
di sentirli condannare, in solido, al pagamento, a favore della Regione
Friuli Venezia Giulia, della somma di euro 638.846,17, oltre interessi,
rivalutazione monetaria e spese di giustizia, per una ipotesi di danno
erariale asseritamente derivante dalla indebita percezione di

contributi comunitari, ottenuti, nel periodo gennaio 2009 - 31 dicembre 2015, attraverso un sistema di *“operazioni totalmente inesistenti; (...) operazioni parzialmente inesistenti; (...) operazioni totalmente inesistenti con la condotta della totale compensazione con reciproco scambio di documenti falsi; (...) operazioni parzialmente inesistenti dove, i maggiori importi riferiti ad operazioni inesistenti venivano compensati con reciproco scambio di documenti falsi”*, così come meglio si apprende dalla lettura dell’atto di citazione.

Le contribuzioni pubbliche indebitamente percepite avrebbero riguardato diverse iniziative regionali e della CCIAA per l’incentivazione all’attività di impresa e, precisamente:

1) *“Ricerca, studio e progettazione di innovative soluzioni di imbarcazioni a vela da diporto in alluminio di piccole e medie dimensioni”*, L.R. 12/2002 art. 53 bis, comma 1 lettera a), b), c) e d), concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 196.652,46.

2) *“Nuove soluzioni di sistemi di ormeggio automatizzato per imbarcazioni a motore”*, POR FESR - 2013 Obiettivo *“Competitività regionale ed occupazione “- Attività 1.1.a) 1 - settore artigianato, incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 274.133,29.*

3) *“Innovative soluzioni di sistemi automatizzati per il soccorso di emergenza e recupero di uomo a mare”*, L.R.

	12/2002 art. 53 bis, comma 1, D.P.Reg. 138/Pres. Del 17 giugno 2011, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 106.661,68.	
	4) “Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere – Salone nautico Genova 2008”, L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 2.610,43.	
	5) “Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere – Salone nautico Genova 2009”, L.R. 22 aprile 2022 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 10.000,00.	
	6) “Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere – Salone nautico Genova 2011”, L.R. 22 aprile 2022 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 8.638,31.	
	7) “Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere – Salone nautico Venezia 2007”, L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 9.500,00.	
	8) “Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere – Salone nautico Venezia 2008”, L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 6.500,00.	
	9) “Commercio elettronico – Realizzazione sito internet	

www.blupassion.it", L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12

agosto 2005 n. 272/Pres. Capo XII, concesso dalla Regione

Friuli-Venezia Giulia per euro 9.750,00

10) "Commercio elettronico - Realizzazione sito internet

www.azureitalia.it", POR FESR 2007 - 2013 "Obiettivo

competitività ed occupazione" - Attività 1.2.c. bando per

iniziative rivolte a sostenere l'utilizzo del commercio

elettronico da parte delle imprese del FVG, concesso dalla

Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 14.400,00

Per tutte le contribuzioni pubbliche percepite la pubblica accusa ha

prospettato una fraudolenta alterazione dei costi sostenibili da parte

dei percettori attraverso un sistema di triangolazione che assicurava

la fatturazione, da parte di diverse società, alcune delle quali

direttamente riconducibili al Tissino, di presunte spese sostenute da

Blupassion s.r.l. cui seguiva la fatturazione di nuove spese di pari

importo, da parte di Blupassion s.r.l. a favore della società emittente

la prima fattura di spesa.

Il danno, pertanto, sarebbe stato quantificato attraverso un raffronto

tra quanto fatturato da Blupassion s.r.l. e quanto quest'ultima

avrebbe dovuto realmente spendere per la realizzazione dei progetti

previsti.

Il giudice di primo grado ha condiviso l'impostazione attorea,

accogliendo la relativa domanda, ad eccezione di quella relativa al

contributo contrassegnato con il numero 4 (salone nautico Genova

2008), condannando, quindi la Blupassion s.r.l. ed il Tissino

Giuseppe, in solido, al pagamento, in favore della Regione Friuli-

Venezia Giulia della somma di euro 636.235,74, oltre interessi,

rivalutazione monetaria e spese processuali.

I condannati hanno proposto appello, notificato alla Procura

regionale con PEC del 28 luglio 2021, qualificando la decisione

impugnata come *“erronea, manifestatamente illogica, contraddittoria,*

destituita di giuridico fondamento”, fondando l’atto di impugnazione sul

seguente motivo *“violazione e/o erronea applicazione della normativa in*

materia di erogazione di contributi pubblici”, non avendo la Guardia di

Finanza, la pubblica accusa ed il Collegio giudicante dimostrato

l’avvenuta violazione, da parte degli odierni appellanti, della

normativa che regola le pubbliche erogazioni (Manuale di Frascati -

OCSE 1963, che contiene tutta la normativa utile a classificare le

attività di ricerca e sviluppo - ricerca di base, applicata e sviluppo

sperimentale - e ad identificare le caratteristiche di dette attività:

novità, creatività, incertezza, sistematicità, riproducibilità, nonché

delle funzioni consultive del Comitato per la lotta alle frodi istituito

con legge 142/1992, oltre alla normativa comunitaria e regionale, che

non viene mai menzionata) né, tantomeno, avrebbero tenuto nel

giusto conto l’esito positivo che hanno avuto tutti i sistemi di verifica

posti a presidio delle erogazioni di che trattasi, brillantemente

superati dalla Blupassion s.r.l. nel corso del tempo.

Con riferimento ai singoli contributi, nel riportarsi anche alle

osservazioni contenute nella comparsa di risposta depositata in

primo grado, hanno contestato quanto segue.

Contributo n. 1: è stato ritenuto illegittimamente percepito in quanto non brevettato e non venduto, contrariamente a quanto previsto dallo stesso bando.

Il tutto, a detta degli appellanti, è stato ampiamente tralasciato dalla Guardia di Finanza. L'acquisto di un modello già predefinito, inoltre, è stato indotto dalla necessità per Blupassion di studiare progetti americani di cui non si avevano sufficienti cognizioni. Il sistema di controllo con il software di gestione denominato "CAN bus", già da tempo applicato alle automobili veniva applicato per la prima volta ai natanti, soddisfacendo in questo modo il criterio della innovazione richiesta dal bando, in armonia con le prescrizioni del Manuale di Frascati.

Contributo n. 2: anche per questo contributo la Guardia di Finanza non ha effettuato gli opportuni approfondimenti, anche alla luce della normativa suddetta, con ciò tralasciando la verifica della effettiva realizzazione del progetto opportunamente rendicontato nel 2012. Il valore della imbarcazione acquistata può essere facilmente ricavato dalla documentazione relativa al giudizio civile apertosi per i danni subiti dall'imbarcazione medesima al fine di verificare come lo stesso sia stato quantificato addirittura in misura maggiore rispetto al prezzo di acquisto. In ogni caso oggetto del progetto è stato un prototipo oggetto di studio e non uno scafo grezzo. Anche per questo contributo, pertanto, le indagini della Guardia di Finanza non sono state complete; la stessa si è, tra l'altro limitata a valutare l'innovatività del progetto sulla base delle opinioni espresse da tutti i

soggetti, seppur qualificati, sentiti a sommarie informazioni, tralasciando i parametri ufficiali contenuti nel Manuale di Frascati.

Contributo n. 3: anche per questo progetto gli operanti hanno ragionato in via del tutto presuntiva, senza confrontarsi con l'amministrazione regionale al fine di verificare l'effettiva realizzazione del progetto medesimo.

Contributi nn. 5, 6, 7: ritenuti illegittimi perché eccessivamente costosi senza che siano stati offerti elementi per comparare oggettivamente i costi, tenendo in considerazione le caratteristiche concrete dei servizi e senza tenere conto della congruità dei prezzi espressa dai funzionari della Camera di Commercio.

Contributi nn. 8,9: sono stati ritenuti illegittimamente percepiti unicamente sulla base delle dichiarazioni di una dipendente di una delle società coinvolte nella presunta triangolazione (Arte e Video snc), tra l'altro in parte di proprietà della stessa Blupassion.

Le parti appellanti, per il resto, hanno concluso l'atto di appello, affermando semplicemente che *"i motivi di impugnazione sin qui esposto [i - (ndr)] devono necessariamente essere implementati con quanto puntualmente esposto nella comparsa di costituzione depositata nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che da un lato dovranno essere respinte le accuse tutte formulate dalla Procura e dall'altro dovrà essere integralmente riformata la sentenza qui impugnata"*.

Con istanza depositata il 22 luglio 2022, la Procura Generale ha avanzato richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, deliberata negativamente da questa Sezione di Appello con

ordinanza 2/2023.

I medesimi fatti hanno interessato anche il giudice penale per il reato di cui all'art. 316 *ter*, il cui esito in primo grado è stato favorevole agli odierni appellanti per tutti i capi di imputazione relativi alla vicenda che ha coinvolto Blupassion.

In data 15 maggio 2024 la Procura Generale ha esposto le proprie conclusioni. Dopo aver preso posizione sui motivi di impugnazione, ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna alle spese. Ha, altresì, depositato la sentenza n. 286 del 7 marzo 2024, con la quale la Corte di Appello di Trieste ha concluso la vicenda penale, avente ad oggetto i medesimi fatti, è stata definita in grado di appello (sentenza dichiarativa della prescrizione per un capo di sentenza che, in ogni caso, non ha riguardato la vicenda Blupassion).

Più in dettaglio la Procura Generale ha contestato le censure mosse dall'appellante nel suo atto introduttivo in quanto sostanzialmente riproductive di argomenti già rappresentati nel giudizio di primo grado.

La decisione dei giudici di prime cure, a detta della Procura, appare ineccepibile in quanto chiaramente frutto di una attenta attività di comparazione fra una pluralità di elementi ricavabili dalle risultanze testimoniali, dalla fatturazione e da tutta la documentazione in atti.

Anche la decisione presa in sede penale non appare, a detta della Procura Generale, come dirimente ai fini del decidere, non concludendosi con una piena assoluzione nel merito. Rimane ferma, in ogni caso, l'autonomia delle valutazioni che giudice contabile e

giudice penale possono fare sui medesimi fatti di causa.

La puntuale ricostruzione dei fatti offerta dalla Guardia di Finanza dimostra, sostanzialmente, come per tutti i progetti vi sia la produzione di fatture per prestazioni in tutto o in parte inesistenti, la sovralfatturazione per acquisti di beni e servizi, la realizzazione di operazioni incrociate tra aziende “amiche” che sterilizzavano i costi asseritamente sostenuti: con ciò perpetrandosi un insieme di condotte tipicamente volte a trarre in inganno l’amministrazione finanziatrice, per lucrare ingenti contributi che altrimenti non sarebbero spettati.

Così, ad esempio, con riferimento al contributo n. 2 [capo imputazione lettera a)]: è un dato che lo scafo grezzo acquistato con fattura di 79.000,00 euro aveva un costo reale pari circa alla metà (risultando inconferente la stima dell’imbarcazione finita e accessoriata fatta in sede civile); parimenti non è stata confutata la doppia corrispondenza con la società Astra Yacht, da cui emerge nella stessa data una duplice quantificazione della prestazione consulenziale ad essa affidata, con importi maggiorati di oltre il doppio, così come le connesse operazioni compensative tra la stessa e l’Arte Video, altra società fornitrice della Bluepassion; ed ancora, non è stata fornita concreta prova delle attività di supporto progettuale e collaudo del sistema acquistato da parte dell’impresa fornitrice Seacode, laddove risulta che mai un suo rappresentante abbia partecipato alle prove in mare dell’imbarcazione e dette asserite attività risultano fatturate un anno dopo la vendita a Blupassion dello scafo.

Il software di gestione di bordo, come anche la realizzazione del progetto per il recupero di uomo a mare, poi, non sono state caratterizzate da innovazione assoluta, come anche la produzione di un progetto acquistato già ultimato.

Le valutazioni del Comitato tecnico, inoltre, sono ritenute dalla Procura generale non idonee a dimostrare l'esistenza di una attività indirizzata in modo fraudolento a gonfiare fatture e costi delle prestazioni anche se effettivamente rese.

Per i contributi indicati dal n. 5 al n. 8 la prova del danno è data dalle valutazioni comparative dei costi effettuate dalla Guardia di Finanza.

Per i contributi n. 9 e n. 10 la correttezza della decisione di primo grado è dimostrata dal fatto che in sede di indagine sia emerso come i siti internet, asseritamente realizzati con i contributi percepiti, fossero, in realtà preesistenti alla erogazione del contributo e, in ogni caso, sono stati rendicontati costi eccessivi rispetto alle prestazioni rese.

Con memoria del 4 giugno 2024, gli appellanti hanno preso posizione sulle conclusioni redatte dalla Procura generale, anche per anticipare quanto avranno da prospettare in sede di discussione. La difesa degli appellanti, riprendendo quanto precedentemente esposto nell'atto di appello, ha ricordato come la sentenza di primo grado della Corte dei conti sia intervenuta prima della sentenza penale di primo grado, ove gli stessi testi del PM hanno smentito quanto esposto dalla Guardia di Finanza e ove il teste della difesa dell'odierno appellante, funzionario della regione, ha dichiarato di aver effettivamente visto quanto

realizzato dall'allora imputato, confermando anche l'ammontare degli importi rendicontati e finanziati.

La difesa degli appellanti ha ricordato l'esito della decisione penale di primo grado ove per tutti i capi non vi è stata una formula assolutoria dubbia nonché l'esito della istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado richiesta dalla Procura generale e respinta dal Collegio.

La difesa degli appellanti ha insistito, quindi, per l'accoglimento dei motivi di appello, ribadendo la lacunosità e la parzialità che caratterizza le indagini della Guardia di Finanza su cui ha trovato fondamento l'assunto attoreo. Dall'altro lato vi sono stati gli accertamenti della Regione che sono stati sostanziali e non meramente formali.

La decisione presa in sede penale in primo grado non risulta modificata dalla decisione presa in grado di appello e prodotta dalla Procura Generale, riguardando la stessa altra fattispecie non oggetto del presente giudizio.

All'udienza del 5 giugno 2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rispettivamente formulate negli scritti difensivi. La difesa dell'appellante ha ricordato come tutti gli assunti attorei, già ripresi dalla nota redatta dalla Guardia di Finanza, siano stati smentiti da quanto deciso in sede penale dove è emerso che i controlli sulle opere finanziate sono stati reali.

La Procura Generale ha precisato come la vicenda penale abbia avuto una ricostruzione completa, anche, grazie alla decisione da ultimo

prodotta, ricordando come il giudice contabile ponga attenzione ad aspetti della medesima vicenda completamente diversi rispetto a quelli che interessano il giudice penale, oltre al fatto che l'aver sottoposto a controlli le opere da realizzare non rileva in questa sede dal momento che il possibile danno sarebbe derivante non già dalla omessa realizzazione delle attività finanziate ma per la sovrapproduzione dei costi di produzione.

Considerato in:

DIRITTO

Gli odierni appellanti sono stati condannati in primo grado per la irregolare percezione di diverse pubbliche contribuzioni, tutte meglio indicate con i numeri da 1 a 10 in punto di fatto.

Dopo il deposito della sentenza di primo grado, si è concluso il giudizio penale con esito favorevole per gli odierni appellanti per vicende ampiamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio (sentenza n. 1639/2022 del 7 novembre 2022 emessa dal Tribunale penale di Udine).

Per completezza espositiva si precisa che in sede penale la condanna ha riguardato unicamente capi di imputazione relativi a fatti estranei a quelli oggi esaminati; il Tissino, pertanto, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1639/22 ed il giudizio si è concluso con la sentenza n. 286 della Corte di Appello di Trieste del 13/02/2024, con cui è stata resa pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Ai fini del decidere appare utile esaminare la presente fattispecie, alla

luce dell'esito della decisione presa in sede penale, così come richiesto dalla difesa degli appellanti con la memoria da ultimo depositata in atti per poi analizzare le singole fattispecie contributive nel merito, anche alla luce dei motivi di appello proposti.

Le singole fattispecie dannose date dai singoli contributi contestati, saranno trattate non nell'ordine progressivo indicato in punto di fatto ma seguiranno un diverso ordine sistematico dettato dall'esito del giudizio penale.

CONTRIBUTO N. 2: "Nuove soluzioni di sistemi di ormeggio automatizzato per imbarcazioni a motore", POR FESR - 2013 Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" - Attività 1.1.a) 1 - settore artigianato. incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 274.133,29.

Lo stesso è stato contestato sub. capo a) nel giudizio penale, esitato con pronuncia assolutoria giustificata dalla formula "il fatto non sussiste".

CONTRIBUTO N. 3 "Innovative soluzioni di sistemi automatizzati per il soccorso di emergenza e recupero di uomo a mare", L.R. 12/2002 art. 53 bis, comma 1, D.P.Reg. 138/Pres. Del 17 giugno 2011, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 106.661,68"

Lo stesso è stato contestato sub. capo b) nel giudizio penale, esitato con pronuncia assolutoria giustificata dalla formula "il fatto non sussiste".

In particolare, per il reato sub b) la formula assolutoria era stata richiesta dal pubblico ministero.

Il giudice penale ha giustificato la pronuncia assolutoria con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, affermando in motivazione che *“la costruzione accusatoria non può trovare pieno riscontro nelle prove raccolte, che valgono a dimostrare al più un fumus quanto all’esistenza di reati (...) a fronte di fatture per consulenze aventi ad oggetto cifre rilevanti, con scarsa documentazione e sospette triangolazioni. Tuttavia, non valgono a fugare qualsivoglia ragionevole dubbio al riguardo. L’impostazione accusatoria, da un punto di vista logico e teorico estremamente lineare e plausibile, non trova solido ancoraggio nelle prove dibattimentali, lasciando aperti alcuni spiragli a fronte dei quali le argomentazioni delle difese non risultano inverosimili”*.

Nel caso in esame trovano piena applicazione le previsioni di cui all’articolo 652 c.p.p., a mente del quale: *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”*; la sentenza pienamente assolutoria (perché il fatto non sussiste) pronunciata

all'esito del dibattimento ove l'amministrazione danneggiata era costituita parte civile consente di poter riconoscere piena efficacia all'accertamento della inesistenza del fatto dannoso.

L'impostazione accusatoria, in sede penale, infatti, per quanto lineare e suggestiva, ha vacillato alla luce delle prove offerte dalla difesa in dibattimento, impedendo al giudice di addivenire ad una sentenza di condanna.

Questo Collegio, alla luce del materiale probatorio in atti e della decisione presa dal giudice penale, pertanto, ritiene di poter condividere la pronuncia assolutoria. Con riferimento alla portata applicativa dell'art. 652 c.p.p., è stato, infatti, affermato che <<La giurisprudenza contabile ha chiarito come nella sua nuova formulazione, la norma in esame fa riferimento anche ai procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti (cfr. Sez. I centr. app. nn. 327/2016, 168/2017, 56/2018; Sez. II centr. app. nn. 26/2016, 614/2017, 955/2017, 669/2018, n. 88/2020; Sez. III centr. app. 621/2016, 254/2018), ed ha altresì affermato che la sua incidenza nel giudizio contabile è ammissibile "purché nel pieno rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c. e solo nei limiti ivi indicati e cioè quanto all'accertamento che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi

dell'art. 530 co. 2° c.p.p.”.

Detta giurisprudenza ha anche sottolineato che l'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa (Corte di Cassazione n. 1339 del 5 giugno 1992).

Infatti, pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a quest'ultimi una pluriqualeificazione giuridica (penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. L'identità di detti fatti materiali riguarda singoli elementi delle fattispecie e non integrano autonome situazioni giuridiche sostanziali che, per legge, devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice, ma sono liberamente apprezzabili, ciascuna per la rilevanza che assume per l'ordinamento nell'ambito del relativo giudizio.

Ne consegue che in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. non possa prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale.

In sostanza, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi,

mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (cfr. ex plurimis Sezione I n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II n. 325 del 2014).>> (v. Corte conti Terza Centrale Appello 273/2021 del 25 maggio 2021).

Nel caso in esame, oggetto del giudizio penale sono stati gli stessi fatti materiale che avrebbero generato il fatto dannoso per il pubblico erario.

Le risultanze delle indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza e poste alla base della decisione di condanna in sede contabile, però, in sede di dibattimento penale sono state tutte prontamente smentite o comunque prospettate secondo una diversa chiave di lettura che ha reso altrettanto verosimile la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, al punto da far sì che il giudice penale addivenisse ad una pronuncia assolutoria piena per l'insussistenza del fatto nella sua materialità, dal momento che *"non può ritenersi raggiunta la prova, (...) della sussistenza dell'elementi oggettivo, prima ancora che soggettivo"*.

Con riferimento al reato sub. a) [contributo n. 2], a far vacillare l'assunto accusatorio, il giudice penale ha ritenuto *"dirimente che nessun tecnico di <Nautica trionfale> abbia mai esaminato nello specifico lo scafo realizzato da Seacode per Blupassion, si da valutarne le specifiche caratteristiche. Inoltre, essendo stato utilizzato per eseguire prove tecniche di navigazione, lo scafo non poteva restare grezzo ma doveva necessariamente essere allestito, sicché scolora la valenza del preventivo acquisto degli operanti. I testi, poi, hanno chiarito il carattere innovativo del progetto, con il coinvolgimento del Politecnico di Milano, mentre sono emerse prestazioni*

eseguite da Arte Video in favore di Astra Yacht a fronte delle quali le fatture non possono ritenersi sicuramente inesistenti, sicché risulta suggestiva la circostanza della doppia bozza della lettera di intenti, ma insufficiente a fondare una sentenza di condanna.

In merito al capo b) [contributo n. 3 - ndr], per il quale lo stesso PM, ha chiesto l'assoluzione, non vi sono elementi sufficienti per ritenere integrato l'elemento oggettivo del reato".

Appare, pertanto, chiaro come i medesimi fatti analizzati in sede penale e posti alla base delle ipotesi dannose valutate in questa sede, siano stati ragionevolmente smentiti in sede dibattimentale in maniera tale da minarli nella loro essenza ontologica al punto da riconoscerne l'insussistenza, con conseguente assoluzione del reo in quella sede; anche in questa sede, pertanto, la ricostruzione attorea, per quanto plausibile, manifesta lacune ed incertezze tali da impedire a questo Collegio di appello di porla alla base di una decisione di condanna, essendo stati smentiti o, comunque, posti ampiamente in dubbio proprio i fatti costitutivi della fattispecie.

Alla luce di quanto sin qui affermato, con riferimento ai contributi indicati ai punti n. 2) e n. 3) la sentenza deve essere riformata nel senso di respingere la domanda formulata in primo grado dall'attore pubblico, con conseguente assoluzione dell'appellante sul punto.

CONTRIBUTO 6: "Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere - Salone nautico Genova 2011", L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 8.638,31.

Il parallelo reato ascritto al Tissino, ed indicato come capo sub. d), è stato dichiarato prescritto.

CONTRIBUTO 5: “Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere – Salone nautico Genova 2009”, L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 10.000,00”.

Non è stato oggetto di giudizio penale.

CONTRIBUTO 7: “Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere – Salone nautico Venezia 2007”, L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 9.500,00”.

Non è stato oggetto di giudizio penale.

CONTRIBUTO 8: Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere – Salone nautico Venezia 2008”, L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo VII, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 6.500,00.

Non è stato oggetto di giudizio penale.

(Per fini puramente formali, occorre precisare che la difesa ha erroneamente affermato che il contributo n. 6 non è stato oggetto di giudizio penale e che per i contributi n. 5 e n. 8 c'è stata dichiarazione di prescrizione).

Contrariamente alla pronuncia pienamente assolutoria data dalla inesistenza del fatto materiale costituente reato, la pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato impone al giudice contabile di procedere a diverse valutazioni della fattispecie dannosa.

La dichiarazione di insussistenza dell'elemento fattuale del reato, infatti, impone al giudice contabile di effettuare unicamente un raffronto tra le fattispecie prese astrattamente in esame e, in caso, di coincidenza, addivenire anche egli ad una pronuncia assolutoria, essendo stata riconosciuta l'inesistenza di elementi costitutivi della fattispecie.

La pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato, invece, non compromette minimamente la fattispecie dannosa contabile ed impone al giudice di analizzare la stessa nella pienezza dei suoi elementi.

Come, noto, infatti, con la pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato, il giudice penale riconosce unicamente il lungo lasso di tempo trascorso fra l'accadimento degli eventi dannosi ed il momento della concreta punibilità degli stessi, con conseguente perdita di interesse per l'ordinamento nella applicazione di una sanzione concreta nei confronti dell'autore. Ciò non mina, però, la fattispecie dannosa nella sua essenza ontologica e, pertanto, la stessa può essere analizzata dal giudice contabile ai fini della valutazione dell'esistenza di un eventuale pregiudizio per gli interessi che il giudice contabile è preposto a tutelare, notoriamente diversi da quelli presidiati dall'ordinamento giudiziario penale.

I contributi indicati con i numeri 5 - 6 - 7 - 8 saranno, pertanto, valutati tutti insieme, riguardando sostanzialmente, nei suoi tratti costitutivi fondamentali, un'unica fattispecie dannosa.

Trattasi, infatti, di ipotesi dannose che avrebbero avuto origine con la

partecipazione della Blupassion s.r.l. ai saloni nautici di Genova per le edizioni 2009 e 2011 e Venezia 2007 e 2008, finanziati dalla CCIAA di Udine per i quali vi sarebbe stata, secondo l'impostazione attorea una sovrapproduzione dei beni presi a noleggio dalla Blupassion e messi a disposizione dalla EXCO srl, i cui costi sono sembrati eccessivi alla Guardia di Finanza in sede di indagini, soprattutto alla luce dell'esiguo costo di acquisto degli stessi, risultante dalla documentazione contabile.

Per tutti i contributi, parte appellante ha censurato la unilateralità e la parzialità delle valutazioni offerte dalla pubblica accusa, la quale si è limitata a recuperare le osservazioni prospettate dalla Guardia di Finanza circa il valore dei beni offerti a nolo, oltre alla non corretta modalità della quantificazione del prezzo di noleggio basato unicamente sul valore di acquisto dei beni e non sul valore dell'intero servizio reso.

L'ipotesi accusatoria, per quanto suggestiva, non trova, a parere di questo Collegio di appello, un robusto supporto probatorio in atti, essendo prospettate mere supposizioni, intuizioni o anche insinuazioni...(*"L'importo per il noleggio di tali materiali è sicuramente eccessivo..."* **si ritiene** (enfasi del redattore) *che il documento sia stato creato ad arte per far figurare un proiettore di maggior valore e giustificare in parte il prezzo del noleggio applicato*" - v. pag. 44 informativa della Guardia di Finanza), senza che per le stesse vi sia un riscontro obiettivo di quanto "ritenuto" sussistente.

Con riferimento ai contributi indicati ai numeri 5 - 6 - 7 - 8, questo

Collegio di appello non può riconoscere come idonea a giustificare una pronuncia di condanna la valutazione (unilaterale della Guardia di Finanza) di un prezzo “*sicuramente eccessivo*”, in assenza di ulteriori validi elementi di raffronto e, pertanto, in accoglimento dei motivi di impugnazione, ritiene di dover respingere la domanda attorea formulata in primo grado e di escludere, sul punto, la condanna degli appellanti.

CONTRIBUTO 9: “Commercio elettronico – Realizzazione sito internet www.blupassion.it”, L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e DPGR 12 agosto 2005 n. 272/Pres. Capo XII, concesso dalla C.C.I.A.A. di Udine per euro 9.750,00.

Non è stato oggetto di giudizio penale.

In contributo era pari al 50% delle spese sostenute per la realizzazione di un sito internet (www.blupassion.it), documentata con la produzione di una fattura (n. 28 del 15 settembre 2009 di AMIGRA di Mitja Ambrozelj) per euro 19.500,00. Il contributo è stato ritenuto percepito in modo indebito a seguito delle sommarie informazioni rese dalla signora Sabot Marilena, dipendente della Arte e Video snc, qualificatasi come unica persona in grado di occuparsi di grafica e di realizzare siti internet anche per Blupassion. Dalle dichiarazioni rese, il sito di che trattasi sarebbe stato creato dalla stessa Sabot Marilen anni prima e successivamente sottoposto a mero restyling. La Guardia di Finanza ha, quindi, dedotto il denunciato danno, ritenuto tale anche dalla Procura procedente in primo grado, con accoglimento della domanda in sentenza.

I giudici di prime cure hanno ritenuto provato il danno dagli elementi offerti dalle indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza, aggiungendo, inoltre che *“alcuna seria argomentazione è stata contrapposta dalla difesa atta a confutare la ricostruzione di parte attrice cosicché deve concludersi nel senso che la totalità del finanziamento ottenuto costituisce danno erariale”*.

Le parti appellanti hanno ritenuto non sufficientemente provata la decisione di condanna sul punto, in quanto basata unicamente sulle dichiarazioni rese da una dipendente.

Questo Collegio di appello ritiene di dover condividere le censure mosse alla sentenza (relativamente al contributo indicato con il numero 9) stante la parzialità della prova acquisita, non corroborata da altro elemento oggettivo di riscontro, non ritenendo che le sole dichiarazioni della dipendente Sabot potessero ritenersi esaustive per supportare l'accusa.

Le dichiarazioni rese, infatti, in quanto rivelatrici di un possibile uso distorto di pubbliche risorse potevano essere seguite da approfondimenti idonei ad offrire un robusto riscontro probatorio, non surrogabile dalla mancata contrapposizione di serie argomentazioni idonee a confutare l'accusa.

Alla luce di quanto rappresentato, in accoglimento dell'appello sul punto, con riferimento, al contributo indicato al n. 9, la sentenza di condanna deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda formulata dall'attore pubblico in primo grado.

CONTRIBUTO 10: “Commercio elettronico - Realizzazione sito

internet www.azureitalia.it”, POR FESR 2007 - 2013 “Obiettivo competitività ed occupazione” - Attività 1.2.c. bando per iniziative rivolte a sostenere l’utilizzo del commercio elettronico da parte delle imprese del FVG, concesso dalla C.C.I.A.A. di Udine per euro 14.400,00”.

Occorre precisare che con riferimento a detto contributo le parti appellanti non hanno formulato un esplicito motivo di appello, ma si sono limitate ad affermare, a chiusura dell’atto di impugnazione, che *“i motivi di impugnazione sin qui esposto [i - (ndr)] devono necessariamente essere implementati con quanto puntualmente esposto nella comparsa di costituzione depositata nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che da un lato dovranno essere respinte le accuse tutte formulate dalla Procura e dall’altro dovrà essere integralmente riformata la sentenza qui impugnata”*.

Come noto, l’art. 190 c.g.c. impone alla parte appellante, *“a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*, con l’implicito divieto di concepire il contenuto di una impugnazione, come mero richiamo al contenuto di altri scritti presenti agli atti.

La mancata espressa impugnazione del capo di sentenza relativo al contributo n. 10, comporta il passaggio in giudicato dello stesso, con

conseguente intangibilità della sentenza impugnata sul punto; in ogni caso, appare doveroso ricordare che detto contributo è stato oggetto di giudizio penale, indicato sub. e) del capo di imputazione e dichiarato prescritto in primo grado. (Per dovere di chiarezza, si precisa che la difesa degli appellanti ha affermato che detto contributo non è stato oggetto di giudizio penale).

Con riferimento alla rilevanza, in questa sede, della pronuncia dichiarativa di prescrizione in sede penale vale quanto già affermato con riferimento al contributo n. 6 [indicato come reato sub. d) in sede penale], relativamente alla non incidenza della stessa in sede contabile, stante la ontologica differenza fra gli interessi tutelati dai due differenti plessi giudiziari e conseguente necessità di esaminare la fattispecie nel merito.

La domanda di ammissione, per il contributo di che trattasi, è stata presentata da Tissino Giuseppe in data 8 febbraio 2011 e l'importo concesso è stato pari al 50% di quanto speso ed è documentato con fattura n. 3 del 10 febbraio 2012 di AMIGRA di Mitja Ambrozelj per euro 29.800,00, per *"consulenza per la realizzazione sito web orientato all'e-commerce (...per i domini www.boatstore.it e www.azureitalia.it)"*.

Il contributo era finalizzato alla realizzazione di un sito www.azureitalia.it by Blupassion srl per il commercio on line.

Al momento della rendicontazione, però, è stata presentata la fattura di cui sopra, dove appare la dicitura "consulenza" e l'attività risulta essere stata svolta anche per il dominio www.boatstore.it.

Anche con riferimento al contributo di che trattasi è stata sentita

l'impiegata Sabot Marilena, responsabile della grafica della Arte Video snc ed unica dipendente ad occuparsi del web. Alla stessa sono stati mostrati "screenshot" del sito www.azureitalia.it, raccolti in varie date (e archiviati presso la www.archive.org, sito che memorizza i cambiamenti di diversi siti nel tempo) e la stessa ha riconosciuto gli "screenshot" mostrati, come le immagini del sito www.azureitalia.it, riprese nel tempo in varie date e, precisamente, 8 agosto 2009, 21 ottobre 2010 e 23 ottobre 2010, quindi tutte antecedenti rispetto alla data in cui è stata presentata la domanda di contributi, da parte del Tissino Giuseppe per Blupassion s.r.l..

A ciò aggiungasi che in sede penale è stato incaricato un consulente tecnico (Cristiano Scagnetto) al fine di accertare la data di creazione del sito internet oggetto di finanziamento.

Il consulente ha ritenuto di poter far risalire la copia del sito archiviata in "archive.org" al giorno 8 agosto 2009, quindi in data antecedente alla presentazione della domanda ed ha riferito che alla data del 4 agosto 2016, successivamente alla audizione della signora Sabot Marilena, il sito non era più visibile.

Il sito www.boatstore.it presentava, invece, tutte le caratteristiche richieste per l'erogazione del finanziamento ma era collegato al sito www.azureitalia.it solo con link esterno.

Il valore del sito doveva aggirarsi, secondo le indicazioni offerte dal consulente, attorno ai 4.500,00 euro.

Quanto rappresentato consente di condividere l'impostazione accusatoria e di confermare la sentenza di condanna sul punto.

L'esistenza del sito oggetto di finanziamento in data antecedente rispetto alla presentazione della domanda è stata comprovata dalle dichiarazioni rese dall'impiegata Sabot, che hanno trovato piena conferma nelle risultanze della consulenza tecnica di ufficio disposta in sede penale.

La preesistenza del sito rispetto alla data di presentazione della domanda e di erogazione della provvista, rende indebito il beneficio economico concesso, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione di quanto ricevuto. Sono obbligati alla restituzione entrambi gli appellanti, avendo la Blupassion s.r.l. ricevuto direttamente la provvista ed il Tissino Giuseppe materialmente agito per la erogazione della stessa, attraverso la presentazione della domanda da lui sottoscritta.

In conclusione, con riferimento al contributo indicato al n. 10, la sentenza di condanna deve essere confermata sul punto, con il riconoscimento dell'obbligo per la Blupassion s.r.l. e del Tissino Giuseppe, in solido tra loro, di pagare la somma di euro 14.400,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal deposito della sentenza di primo grado, fino al soddisfo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia.

CONTRIBUTO 1: "Ricerca, studio e progettazione di innovative soluzioni di imbarcazioni a vela da diporto in alluminio di piccole e medie dimensioni", L.R. 12/2002 art. 53 bis, comma 1 lettera a), b), c) e d), concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per euro 196.652,46.

Non è stato oggetto di giudizio penale.

Occorre da ultimo analizzare l'ipotesi dannosa relativa al contributo indicato con il numero 1 che non è stato oggetto del giudizio penale.

Il contributo è stato richiesto con domanda del 28 settembre 2007 a firma di Tissino Giuseppe [per la: 1) *Realizzazione di innovative soluzioni di imbarcazioni la cui "riciclabilità" alla fine della carriera operativa sia facile, conveniente ed in percentuale superiore al 95% del totale; 2) applicazione del know-how automotive (...); 3) ottenimento di soluzioni flessibili e ampiamente personalizzabili in base alle richieste dei clienti; 4) possibilità di realizzare imbarcazioni che seguano i canoni di design attuali (...) inimmaginabili fino a qualche tempo fa su scafi in alluminio (...); (...); 6) progettazione di impiantistiche elettriche ed elettroniche d'avanguardia; 7) ingegnerizzazione della progettazione (...) in modo da contenere al massimo i costi di produzione (...); 8) riduzione dei tempi di costruzione; (...); 10) definizione di un sistema che consenta un'autonomia di alcune ore con l'utilizzo di un motore elettrico (...), per ridurre a zero l'impatto ambientale"] e concesso per un importo lordo totale di euro 196.652,46 (acconto per euro 162.100,38 con decreto di liquidazione ed ordine di pagamento del 18 agosto 2008 e saldo di euro 34.552,08 con decreto di liquidazione ed ordine di pagamento del 14 ottobre 2010), erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e rendicontato con scheda di rendicontazione del 22 luglio 2010 sempre a firma di Giuseppe Tissino [con la quale si davano per raggiunti tutti gli obiettivi descritti nella domanda di ammissione e venivano espressamente descritte le novità e le originalità delle conoscenze acquisite che hanno riguardato "la definizione, attraverso le attività di*

ricerca, di nuove soluzioni tecniche (progettuali e di know-how produttivo) per imbarcazioni in metallo in grado di superare le criticità e le difficoltà legate alla non facile modellazione della materia prima (alluminio) per poter far assumere alle superfici le fattezze arrotondate che normalmente hanno gli scafi delle imbarcazioni (con una variazione quasi continua delle angolazioni delle superfici). Sono state inoltre acquisite conoscenze molto approfondite riguardanti sistemi intelligenti di gestione e di controllo delle funzionalità dell'imbarcazione nonché sistemi multimediali avanzati interni" oltre a vantaggi economico-industriali che "fanno riferimento alla possibilità da parte di Blupassion s.r.l. di progettare innovative barche in alluminio di piccole e medie dimensioni ecologiche e caratterizzate da elevati contenuti tecnici e qualitativi, da forme e linee pulite e allo stesso tempo armoniose, slanciate e filanti. Tutto questo consentirà all'azienda un notevole vantaggio competitivo e di potersi proporre sul mercato internazionale con soluzioni ampiamente personalizzabili, affidabili e sicure".

Alla domanda di contributo sono stati allegati due preventivi di spesa a firma dell'ing. Mauro Feltrin e dell'ing. Aldo Cattano.

Alla rendicontazione sono state allegate le fatture:

n. 9 del 2 marzo 2010 - Seacode s.r.l. - euro 151.000,00 ("Fase 1 vs progetto di ricerca: - consulenza per definizione e elaborazione a calcolatore delle forme geometriche dello scafo, della carena, delle linee d'acqua, delle ordinate e dei longitudinali; - calcoli previsionali di stabilità, assetto, potenza e velocità (anche in relazione alla distribuzione dei pesi); - consulenza per definizione di una plancetta a poppa a scomparsa multifunzionale con attuatori elettroidraulici e di un sistema a doppia timoneria, interna ed

esterna; - assistenza per individuazione, definizione e validazione mediante specifici software di analisi e di calcolo delle caratteristiche strutturali delle vs innovative imbarcazioni”).

n. 35 del 20 maggio 2010 - Seacode s.r.l. - euro 70.000,00 (“Fase 2 vs progetto di ricerca: Consulenza per ricerca, definizione e progettazione di un sistema avanzato di gestione acque nere e grigie. Attività di studio aerodinamico armo velico con studio dell’interferenza apportata dall’albero al flusso aerodinamico sulle vele.”)

n. 242 del 29 maggio 2009 - Exco s.r.l. - euro 18.500,00 (“Ricerca e progettazione di un sistema avanzato per gli interni con studio dedicato alla realizzazione di linee multimediali con particolare attenzione al settore audiovisivo in alta definizione e satellitare. Progettazione dedicata alla condivisione delle sorgenti multimediali, audiovisive internet e dati con particolare riferimento all’interfacciamento con i sistemi di diagnostica e controllo. Progettazione ed integrazione di sistemi viva screen HD ed eventuali impianti di protezione con condivisione a mezzo matrice di segnali multimediali provenienti da sorgenti video, audio, pc e direttamente da camere di controllo e monitoraggio imbarcazione”).

n. 272 del 22 giugno 2009 - Exco s.r.l. - euro 49.800,00 (“Ricerca ed integrazione di sistemi wireless per la rilevazione in testa d’albero e la visualizzazione da parte dello skipper dei valori di intensità, direzione ed angolo del vento rispetto alla prua. Ricerca e progettazione di sistema basato su telecamere (infrarossi per visione notturna) per coadiuvare lo skipper nelle manovre di ormeggio, per la relativa sicurezza dell’equipaggio in queste fasi e per il monitoraggio di diverse aree sensibili come ad esempio: controllo

a distanza della salpa ancora e relativo pozzo della catena (dove quest'ultimo può incattivirsi) in modo da poter consentire anche ad una sola persona d'effettuare manovre per ancorare o salpare; controllo della sala macchine e sala o area dedicata alla deriva; controllo area manovra di prua o di poppa; controllo area di poppa per eventuale ingresso "garage" per piccoli tender o moto d'acqua; controllo di aree con movimenti meccanici di plance o gradini a scomparsa").

n. 252 del 11 maggio 2010 - Exco s.r.l. - euro 58.800,00 ("Consulenza dedicata agli impianti domotici di controllo e gestione dell'imbarcazione con particolare attenzione alla gestione delle aree interne (cabine, bagni, soggiorno, ecc.) degli apparecchi elettrici ed elettronici e degli impianti di prevenzione per la sicurezza della persona. Sviluppo di sistemi dedicati al controllo della climatizzazione illuminazione e gestione risparmi energetici con eventuale integrazione di sistemi fotovoltaici ecocompatibili. Sviluppo di sistemi per il controllo antincendio, antigas, infiltrazioni, ecc. Consulenza per la realizzazione di controller area network (can - bus) per sistemi di interconnessione digitale tra tutti gli apparati ed utenze di bordo, per ottenere una integrazione dei dati forniti, un risparmio di energia, di cablatura, tempi di realizzazione impianto e relativa visualizzazione grafica su unica consolle di comando dotata di pannello touchscreen. Consulenza, progettazione e realizzazione dei software di gestione can-bus").

Dalla documentazione acquisita è emersa la totale assenza di attività progettazione o di attività propedeutica alla progettazione medesima o, in linea generale, di attività strumentale alla acquisizione del Know-how dichiarato, nonostante la descrizione dell'avvenuta

sperimentazione di soluzioni innovative e di ricerche avveniristiche.

E' stato, però, possibile constatare che, tra le fatture passive ricevute da Blupassion srl, fosse presente una fattura emessa da Arte e Video snc avente ad oggetto "Anticipo contanti per vs conto - acquisto estero DUDLEY DIX YACHT DESIGN 4.060,00 USD" per euro 2.810,45 per l'acquisto di "Plans for Dix 57 yacht design" ossia per l'acquisto di disegni tecnici per la realizzazione di una imbarcazione denominata Dix 57".

I medesimi disegni sono stati rinvenuti in sede di perquisizione della sede di Exco s.r.l.; sui disegni era riportata la dicitura "Fatt. 252 del 11.05.2010 Blupassion".

I disegni rinvenuti in atti sono gli stessi che possono essere reperiti sul sito della società statunitense.

La fattura è stata allegata in sede di rendicontazione.

Quindi, gli unici elaborati grafici rinvenuti con riferimento al progetto di che trattasi, nonostante la minuziosa descrizione dello svolgimento di una così innovativa e singolare attività di ingegneria navale o comunque di nuova sperimentazione tecnologica, sono quelli relativi alla imbarcazione acquisita sul sito statunitense.

Al progetto era, poi, allegata la rappresentazione del sistema di Controller Area Network (c.d CAN bus), anch'esso oggetto di finanziamento quale strumento innovativo per le imbarcazioni, che sembra essere stato realizzato attraverso una meccanismo di "copia - incolla" di quanto rinvenuto in internet, con la riproposizione di un medesimo errore ortografico (il sito utilizzato sembra essere stato

www.datjob.com/corso/can/CANbus_2.aspx).

Quindi i preventivi degli ingegneri sono stati utilizzati unicamente per la richiesta del contributo ma l'attività non è mai stata svolta dagli ingegneri Feltrin e Cattano, essendo poi state indicate la Seacode s.r.l. ed alla Exco s.r.l. come le società alle quali è stata affidata la effettiva realizzazione del progetto.

Occorre ricordare, infatti, che il progetto ha avuto come obiettivo quello di attuare la *“ricerca, lo studio e la progettazione di innovative soluzioni di imbarcazioni a vela da diporto in alluminio di piccole e medie dimensioni, caratterizzate da contenuti tecnici e qualitativi di altissimo livello”*, attraverso, tra l'altro, *“la realizzazione di innovative soluzioni di imbarcazioni la cui <riciclabilità> alla fine della carriera sia facile (...) applicazione del know how automotive (...) ingegnerizzazione della progettazione (...) riduzione dei tempi di costruzione delle imbarcazioni (...) definizione di un sistema che consenta un'autonomia di alcune ore con l'utilizzo di un motore elettrico, al posto del motore ausiliario, per ridurre a zero l'impatto ambientale in alcune zone come ad esempio i parchi marini”*.

Il progetto è stato descritto come suddiviso in due fasi, la prima di studio e progettazione vera e propria e la seconda caratterizzata dalla realizzazione di disegni in 2D e 3D nonché di modellazione solida dell'imbarcazione (ossia di rappresentazione visiva del progetto studiato).

In sede di rendicontazione è stata descritta l'avvenuta realizzazione delle due fasi del progetto, rappresentando che *“il personale di ricerca aziendale, in collaborazione con i qualificati consulenti esterni, ha partecipato alle attività di progettazione, verifica e validazione delle*

innovative soluzioni di imbarcazioni in alluminio da diporto di piccole e medie dimensioni. Nello specifico si è proceduto, inizialmente, alla realizzazione di disegni in 2D e 3D ed alla modellazione solida dei componenti e degli assiemi delle soluzioni di imbarcazioni precedentemente individuate e, successivamente, procedendo per step di affinamento continuo (variando la lunghezza trasversale delle murate e/o del fondo dello scafo, variando le loro inclinazioni rispetto al piano orizzontale, variando il raggio della linea di congiunzione delle murate con il fondo, ecc) sono state ottimizzate le linee d'acqua e si è proceduto quindi allo svolgimento di simulazioni a calcolatore per la verifica del comportamento statico (...) e dinamico (...) dello scafo. Sono state inoltre studiate e definite le caratteristiche strutturali ed in particolare varie soluzioni strutturali per lo scafo, per l'imbarcazione (...), per il piano coperta (...) e per la deriva (...)".

Non è stato, però, possibile rinvenire alcun disegno, studio e/o descrizione di prove simulate che possano comprovare l'effettiva realizzazione di tale rilevante progetto così come descritto nella relazione finale nonché l'effettivo svolgimento delle complesse attività tecnologiche descritte nella fatturazione allegata.

Non è necessaria, pertanto, alcuna preparazione tecnica in materia di ingegneria navale per constatare l'assenza di un concreto studio idoneo, ad esempio, a dimostrare l'effettiva riduzione dei tempi di costruzione della imbarcazione o la maggiore autonomia di motori a batteria da utilizzare in aree protette, che dovevano essere provate con la produzione di relazioni su attività di studio così altamente specializzate. Non sono stati rinvenuti disegni 2D, 3D o modellazioni

solide di progetti studiati né, tantomeno, le risultanti degli step di affinamento dei progetti da ultimo realizzati (e descritti) o le simulazioni rappresentate come avvenute nella relazione finale.

Tutte le attività che sono state descritte come realizzate nella relazione finale dovevano necessariamente essere supportate da relazioni, simulazioni, conteggi idonei a dimostrarne i risultati, trattandosi di progettazioni e ricerche di ingegneria navale, idrodinamica, informatica e/o meccanica che non possono essere realizzate in linea meramente teorica, suppositiva e/o discorsiva.

Tutti i sistemi e le soluzioni avveniristiche proposte nel progetto e, quindi, descritte come realizzate all'esito sono unicamente narrate in modo astratto nella relazione e nella fatturazione ad essa allegata, senza che sia stato possibile riscontrare l'effettiva progettazione di quanto ivi rappresentato; l'unico progetto rinvenuto è stato quello della imbarcazione, in tutto sovrapponibile a quello venduto già pronto sul sito statunitense.

Si ribadisce che il progetto, per come descritto nella domanda e nella relazione finale, doveva necessariamente basarsi su calcoli matematici, simulazioni, modellini e prototipi e niente di tutto ciò è stato rinvenuto.

Il tutto è stato unicamente descritto come da realizzare e, quindi, come realizzato, in assenza di idonei riscontri documentali.

Il progetto è stato presentato come astrattamente valido, utile e dai costi accessibili; gli stessi due ingegneri cui era affidata la quantificazione dei costi originariamente ammissibili, sentiti a

sommarie informazioni, infatti, non hanno definito i costi indicati come esorbitanti rispetto a quelli di mercato, ma unicamente poco competitivi; l'ing. Feltrin, infatti, ha affermato che *“oggi giorno il mercato non è disposto a pagare questi costi di ingegneria”*.

Gli ingegneri, quindi, hanno indicato i costi che potevano ritenersi maggiormente aderenti al mercato rispetto a quelli indicati nel progetto.

A nulla rileva, poi, l'esistenza di un Comitato tecnico consultivo a cui era affidata l'istruttoria per la concessione del contributo dal momento che il progetto non poteva essere considerato completamente inesistente o con caratteristiche macroscopicamente distanti rispetto a quelle richieste dal bando.

Il progetto, quindi, non è stato ritenuto fallace perchè *“non brevettato e non venduto, contrariamente a quanto previsto dallo stesso bando”* o erroneamente qualificato come *“non innovativo”*, così come affermato dagli appellanti nel loro atto di impugnazione, ma è stato ritenuto non finanziabile in quanto non realizzato.

Non condivisibile appare, inoltre, quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti relativamente al fatto che gli stessi hanno proceduto all'acquisto del progetto unicamente per studiare una tipologia di imbarcazione prodotta oltre oceano, dal momento che proprio detto progetto è stato l'unico rinvenuto agli atti dell'intero programma (nonché nel corrispondente fascicolo della EXCO s.r.l. con la annotazione del corrispondente numero di fattura) che risulta, pertanto, carente di un concreto riscontro di tutta l'attività

rendicontata e descritta in fatturazione. Appare inverosimile, infatti, che i risultati di una progettazione così tecnologica e innovativa non siano stati supportati da una documentazione di controllo, da un effettivo studio di simulazioni e/o dalla realizzazione di prototipi, dal momento che è stata fatturata, a titolo meramente esemplificativo, attività di progettazione di condivisione di sorgenti multimediali audiovisive internet e dati, progettazione di sistemi basati su telecamere infrarossi per coadiuvare la visione notturna, progettazione di sistemi fotovoltaici per il risparmio energetico nonché di sistemi per il controllo antincendio, antigas, infiltrazioni, ecc., con ciò chiaramente mostrando, anche ad un occhio non esperto in materia, una evidente lacunosità dell'attività di progettazione, così come descritta, carente di un riscontro oggettivamente idoneo a dimostrarne l'effettivo svolgimento e gli effettivi risultati.

In ogni caso, è opportuno precisare che nella premessa del provvedimento di concessione del contributo (Decreto Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigianato - n. 831/PROD/ART del 3 aprile 2008, si dà atto di aver preso visione del *“verbale della seduta del 23/11/2007 del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale (...) con cui il Comitato esprime parere favorevole al progetto, ritenendo che lo stesso non sia di sola ricerca industriale, ma anche di sviluppo competitivo”* con ciò chiaramente dimostrando l'avvenuto controllo della idoneità del progetto da parte del Comitato unicamente *“sulla carta”*.

Con il decreto dell'agosto 2008 è stato, poi, liquidato come

anticipazione del contributo l'80% dell'importo totale.

Il restante 20% è stato liquidato a seguito della presentazione della scheda di rendicontazione, con Decreto della Regione Friuli-Venezia Giulia - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigianato - n. 2062/PROD/ART del 14 ottobre 2010, dando atto in premessa unicamente di aver visionato la scheda di rendicontazione presentata da Blupassion 27 marzo 2010 e in assenza di alcun riferimento a verifiche postume materialmente effettuate in loco dal Comitato tecnico consultivo.

Assume, infine, un peso specifico molto rilevante, a questo punto, il sistema di triangolazione delle fatture intercorso fra le società coinvolte che ha assicurato il recupero di quanto emesso in pagamento da Blupassion s.r.l. dal momento che, isolatamente preso, poteva giustificarsi alla luce dei fitti rapporti commerciali intercorrenti fra le diverse società ma analizzato alla luce del contesto appena rappresentato, costituisce il sugello di un meccanismo chiaramente fraudolento orientato all'indebita appropriazione di pubbliche risorse.

Tutti questi elementi, anche se singolarmente presi potrebbero essere suscettibili di diverse valutazioni, se considerati nel loro insieme, assurgono a quadro probatorio inconfutabile consentendo di ritenere provato un fatto, anche alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione che, innanzi ad un quadro probatorio così caratterizzato ha ritenuto di poter considerare raggiunta la prova *“anche quando, tali elementi, considerati atomisticamente, non avrebbero*

consentito di ritenere provato il fatto con un margine di certezza (Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2020, n. 2869)".

Appare chiaro, infatti, che Blupassion unitamente al suo legale rappresentante Tissino Giuseppe ha avuto accesso a pubblica contribuzione a seguito della presentazione di un progetto astrattamente ammissibile ma mai, di fatto, effettivamente, realizzato.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione e della scheda di rendicontazione il Tissino ha chiaramente fatto proprio il progetto presentato e la sua esecuzione che si appalesa dubbia, stante l'assenza di documentazione idonea a dimostrarne l'avvenuto svolgimento.

Anche in sede di indagini gli appellanti non sono stati in grado di indicare ai giudicanti, tra la documentazione acquisita, una diversa lettura e/o interpretazione che consentisse una positiva valutazione dei fatti. Il Tissino ha prodotto una memoria difensiva in sede penale, allegando i disegni di una imbarcazione denominata Windpassion 57 (acquisito agli atti), su carta intestata Blupassion, che non fa altro che confermare la non linearità dell'operazione, dal momento che i disegni sono sostanzialmente coincidenti con quelli della Dix 57 già rinvenuti dagli operanti e ritenuti come posti alla base del "progetto confezionato" (v. all. 14 contenuto nell'all. 1 della relazione della Guardia di Finanza 0199017/2018 del 23 ottobre 2018 nonché all' 18 contenuto nell'all. 2 della medesima relazione).

Il danno contestato deve ritenersi, pertanto, pienamente provato e come tale deve essere ritenuto imputabile alla società Blupassion che ha percepito il finanziamento ed al Tissino che in proprio e nella

qualità di legale rappresentante, ha presentato la domanda di contributo nonché la relazione di rendicontazione, allegandovi la documentazione che ha caratterizzato l'illegittimità del contributo sopra meglio descritta, chiaramente consapevole della non corrispondenza al vero di quanto rendicontato (si ricorda che il Tissino ha agito nella qualità di legale rappresentante e, come tal necessariamente informato sui fatti, dopo essersi avvalso dell'attività del responsabile della ricerca, già promotore della soluzione idonea ad assicurare un risparmio di tempi e costi di progettazione).

Quanto all'elemento soggettivo, gli appellanti devono essere chiamati a titolo di dolo in quanto il Tissino ha intenzionalmente richiesto contributi pubblici in violazione di legge e la società da lui rappresentata ne risponde, per immedesimazione organica, al medesimo titolo.

Alla luce di quanto sin qui affermato, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Blupassion srl e Tissino Giuseppe, in parziale riforma della sentenza impugnata, gli stessi devono essere condannati, in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 211.052,46 (duecentoundicimilacinquantadue/46) [196.652,46 (centonovantaseiseicentocinquantadue/46) per contributo n. 1 e della somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) per contributo n. 10] a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, da tale data sino all'integrale soddisfo.

Con riferimento alle spese, le stesse devono considerarsi compensate stante il parziale accoglimento della proposta impugnazione.

PQM

La Corte dei conti, Terza sezione centrale di appello, in parziale accoglimento della impugnazione proposta da Blupassion s.r.l. e Tissino Giuseppe ed iscritta al n. 59114 del Registro di Segreteria, condanna gli stessi, in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 211.052,46 (duecentoundicimilacinquantadue/46) [196.652,46 (centonovantaseiseicentocinquantadue/46) per contributo n. 1 e della somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) per contributo n. 10] a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, da tale data sino all'integrale soddisfo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Maria Rita Micci

Giuseppina Maio

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Il Dirigente

Depositata il 05/09/2024

(f.to digitalmente)

